

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO SPORTELLO AUTORIZZAZIONI ACQUE REFLUE

Campo Manin – S. Marco 4023 – 30124 Venezia

Web: www.comune.venezia.it

Telefono 041 2748760-8471

Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 9.30 – 12.30 (per appuntamento)

Dirigente: Dott.ssa Anna Bressan

Responsabile del procedimento: Ing. Marta Valente

mail: servizio.acque@comune.venezia.it

pec: autorizzazioni.scarichipaesaggioacustica@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Linee guida per la redazione del Progetto per il trattamento individuale degli scarichi di acque reflue recapitanti in laguna e individuazione delle modalità, dei criteri e delle condizioni per la presentazione della dichiarazione di invarianza di carico inquinante per gli edifici destinati all'uso abitativo con finalità non turistica e direzionale, con potenzialità inferiori ai cento abitanti equivalenti. Attuazione dell'art. 63 comma 6 Regolamento edilizio approvato con DCC 2019/70 del 13 dicembre 2019.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 1 comma 3 della legge 31 maggio 1995, n. 206 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia" che impone, per gli ambiti territoriali non dotati di rete fognaria dinamica, l'obbligo di messa a norma degli scarichi reflui tramite trattamenti individuali, secondo Progetti approvati dal Comune.

Considerato, in particolare, che l'art. 1 comma 3 sopra citato, I periodo, prevede, in caso di inesistenza di una rete fognaria dinamica, che le acque reflue provenienti da

1. insediamenti civili di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'art. 3 del d.p.r. del 20 settembre 1973 n. 962,
2. aziende artigiane produttive,
3. stabilimenti ospedalieri,
4. enti assistenziali
5. aziende turistiche ricettive e della ristorazione

possano essere riversate in laguna solo con autorizzazione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, previa realizzazione di un Progetto di adeguamento tramite trattamento individuale approvato dal Comune di Venezia.

Considerato, inoltre, che l'art. 1 comma 3 della legge del 31 maggio 1995, n. 206 II periodo, prevede, per il Centro storico e le isole, che tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, privati e non, diversi da quelli sopra elencati, si dotino di autorizzazione allo

scarico del Provveditorato alle OO.PP a seguito della realizzazione di progetti di trattamento approvati dal Comune, secondo le modalità e i tempi indicati dal sindaco, qualora non sussista una rete fognaria dinamica.

Considerato che con l'art. 63 del Regolamento edilizio approvato con DCC 2019/70 del 13 dicembre 2019, rubricato "depurazione e smaltimento delle acque", si individuano modalità e tempi di messa a norma degli scarichi reflui attraverso trattamenti individuali per tutti coloro che, nel Centro storico e nelle isole, utilizzano scarichi di natura civile ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge del 31 maggio 1995, n. 206 II periodo.

Visto il comma 4 dell'art. 63 del Regolamento edilizio che consente, per i soli edifici adibiti a uso abitativo con finalità non turistica e per gli edifici adibiti ad uso direzionale, di presentare una dichiarazione di invarianza di carico inquinante qualora non sia possibile la messa a norma degli scarichi tramite trattamento individuale

Visto il comma 6 dell'art. 63 del predetto Regolamento edilizio che rinvia a successive determinazioni dirigenziali l'individuazione delle linee guida tecniche per la redazione del Progetto di adeguamento tramite trattamento individuale nonché l'individuazione delle modalità, dei criteri e delle condizioni per la presentazione delle dichiarazioni di invarianza di carico inquinante.

DISPONE

TITOLO I. Obbligo di messa a norma degli scarichi reflui del Centro storico e delle isole recapitanti in laguna di Venezia

1. Per tutti gli edifici, gli stabilimenti o le strutture, indipendentemente dalla destinazione d'uso, è obbligatoria la messa a norma degli scarichi reflui recapitanti in laguna mediante allacciamento a rete fognaria dinamica o, in mancanza, tramite trattamento individuale.
2. Per gli immobili a destinazione urbanistica residenziale, adibiti a b&b, locazione turistica o altra forma di attività turistica ricompresa nella legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 gestita in forma imprenditoriale è obbligatoria la messa a norma tramite allacciamento a rete fognaria dinamica o, in mancanza, tramite trattamento individuale.
3. Al medesimo obbligo sono soggetti tutti gli immobili a destinazione urbanistica residenziale adibiti a locazione turistica gestita in forma non imprenditoriale e attivata successivamente al 15 febbraio 2020, data di entrata in vigore del Regolamento edilizio approvato con DC/2019/70 del 13 dicembre 2019.
4. Esclusivamente per gli edifici di cui all'art. 1 comma 3 della legge 31 maggio 1995, n. 206 II periodo, con potenzialità inferiore ai cento abitanti equivalenti, adibiti:
 - a) a uso abitativo e con finalità non turistica
 - b) a uso abitativo e con finalità turistica, solo se gestiti in forma non imprenditoriale e attivati precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento edilizio
 - c) a uso direzionale

è obbligatoria la messa a norma degli scarichi reflui recapitanti in laguna tramite trattamento individuale quando:

- debbano eseguirsi o siano stati eseguiti, in difformità dalle prescrizioni edilizie, lavori di straordinaria manutenzione o di tipologia superiore, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 che
 - incidono sul distributivo interno,
 - realizzano frazionamenti o accorpamenti
 - in occasione della regolarizzazione igienico sanitaria dell'edificio realizzata ai fini dell'ottenimento dell'agibilità.
5. Solo per gli edifici adibiti a uso abitativo e con finalità non turistica e per gli edifici adibiti a uso direzionale, qualora la messa a norma degli scarichi mediante trattamento individuale non sia possibile per
- a) ragioni tecniche o
 - b) per le condizioni definite dalla presente determinazione dirigenziale (TITOLO III, punto 4)
- non sarà effettuata la messa a norma degli scarichi ma l'intervento edilizio non potrà determinare una variazione di carico inquinante rispetto a una configurazione edilizia dell'u.i. legittimata prima dell'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995 n. 206
6. Per gli edifici adibiti a uso abitativo con finalità non turistica e per gli edifici a uso direzionale, nella succitata ipotesi di impossibilità di messa a norma degli scarichi mediante trattamento individuale, dovrà essere presentata una dichiarazione di invarianza del carico inquinante all'Ufficio comunale competente, contestualmente alla presentazione della pratica edilizia,
7. La dichiarazione di invarianza di carico inquinante potrà essere presentata anche nelle ipotesi di cambio d'uso con ripristino di una destinazione residenziale o direzionale sussistente prima dell'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995 n. 206.
8. Sono fatte salve le attestazioni di invarianza di carico inquinante rilasciate prima dell'entrata in vigore del Regolamento edilizio e finché permangono le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

TITOLO II. Progetto di adeguamento degli scarichi reflui del Centro storico di Venezia e delle isole

1. **Quando** va presentato il Progetto di adeguamento:
- a) il Progetto di adeguamento degli scarichi reflui tramite trattamento individuale va presentato per tutti gli edifici, gli stabilimenti e le strutture, indipendentemente dalla destinazione d'uso, qualora nell'ambito territoriale di riferimento difetti una rete di fognaria dinamica.
 - b) Esclusivamente per gli edifici, con potenzialità inferiore ai cento abitanti equivalenti, adibiti a uso abitativo e con finalità non turistica, a uso abitativo e con finalità turistica, solo se gestiti in forma non imprenditoriale e attivati

precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento edilizio, nonché per gli edifici a uso direzionale il Progetto di adeguamento degli scarichi reflui può essere presentato in ogni tempo.

c) Per gli edifici tassativamente elencati alla lettera b) il Progetto di adeguamento deve essere comunque presentato in occasione degli interventi di straordinaria manutenzione o di tipologia superiore, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, preventivamente rispetto alla presentazione della pratica edilizia, qualora tali interventi incidano sul distributivo interno o realizzino frazionamenti o accorpamenti.

d) La messa a norma è obbligatoria anche qualora tali interventi di straordinaria manutenzione o superiori siano stati già eseguiti e venga successivamente presentata richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

e) Il progetto di adeguamento degli scarichi tramite trattamento individuale per gli immobili elencati alla lettera b) va presentato anche in occasione di una regolarizzazione igienico sanitaria dell'edificio realizzata ai fini dell'ottenimento dell'agibilità.

2. **Da chi** va presentato il progetto di adeguamento:

Il Progetto di adeguamento degli scarichi tramite trattamento individuale va presentato dal proprietario dell'edificio, dello stabilimento o della struttura non collegato a una rete fognaria dinamica.

3. **A chi** deve essere trasmesso il Progetto di adeguamento:

Il Progetto di adeguamento va trasmesso al Settore Autorizzazioni ambientali - Servizio Sportello Autorizzazioni Acque reflue in sola modalità telematica, tramite il portale SUAP, utilizzando la modulistica ivi prevista.

4. **Caratteristiche tecniche del Progetto di adeguamento:**

Il progetto di adeguamento mediante trattamento individuale deve essere redatto secondo le indicazioni tecniche contenute nell'allegato 2, che stabilisce le tipologie e il dimensionamento dei manufatti ammissibili e le modalità di calcolo del carico inquinante, inclusi i coefficienti in aumento e in riduzione.

5. **Contenuti dell'atto autorizzatorio**

5.1. L'esame istruttorio svolto dal Servizio riguarda gli aspetti depurativi del progetto di trattamento e la qualità dello scarico dei reflui in laguna.

Ulteriori informazioni eventualmente contenute nel progetto, che non siano chiaramente afferenti agli aspetti depurativi, non saranno prese in considerazione, comprese eventuali valutazioni edilizie e commerciali; la tipologia di modifiche edilizie o di attività commerciali da realizzare nell'unità (inclusi il cambio d'uso e la presenza di plateatici) dovrà essere definita con i competenti uffici, nel rispetto della normativa edilizia e commerciale vigente.

5.2. Qualora l'adeguamento fognario comprenda realizzazione di manufatti o di nuovi tracciati fognari o di colonne di scarico in proprietà di terzi, sarà necessario allegare il consenso scritto dei terzi interessati. In alternativa dovrà essere allegata dichiarazione del proponente l'intervento di avere la piena disponibilità fisica e giuridica del bene ove sarà alloggiato il manufatto fognario, comprese le aree di

passaggio delle tubature in entrata e in uscita dallo stesso e il collettore di recapito finale.

5.3. Per quanto attiene al punto di recapito del refluò depurato, l'esame istruttorio non comprende la verifica dell'idoneità idraulica del collettore, che sarà indicata come condizione per l'efficacia dell'autorizzazione.

Qualora il recapito avvenga direttamente in un canale, lo scarico dovrà essere posto a -70 cm rispetto allo zero mareografico di Punta Salute 1897.

TITOLO III. Dichiarazione di invarianza di carico inquinante

1. **Da chi** può essere presentata la dichiarazione di invarianza di carico inquinante:

La dichiarazione di invarianza di carico inquinante può essere presentata dai proprietari degli immobili, con potenzialità inferiore ai cento abitanti equivalenti, adibiti a uso abitativo con finalità non turistica e degli immobili adibiti a uso direzionale.

Alla dichiarazione è allegata l'asseverazione di un tecnico, che attesta l'impossibilità di eseguire l'adeguamento fognario e l'invarianza del carico inquinante, così come di seguito specificato.

2. **Quando** può essere presentata la dichiarazione di invarianza di carico inquinante:

a) La dichiarazione di invarianza di carico inquinante può essere presentata in occasione di interventi edilizi di straordinaria manutenzione o di tipologia superiore, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, qualora tali interventi incidano sul distributivo interno o realizzino frazionamenti o accorpamenti.

b) La dichiarazione di invarianza di carico inquinante può essere presentata anche qualora tali interventi di straordinaria manutenzione o superiori siano stati già eseguiti e venga presentata richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

c) La dichiarazione di invarianza di carico inquinante può essere, infine, presentata in occasione di una regolarizzazione igienico sanitaria dell'edificio realizzata ai fini dell'ottenimento dell'agibilità.

d) La dichiarazione di invarianza di carico inquinante potrà essere presentata anche nelle ipotesi di cambio d'uso con ripristino di una destinazione residenziale con finalità non turistica o direzionale sussistente e legittimata prima dell'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995 n. 206.

La dichiarazione di invarianza di carico inquinante sarà presentata contestualmente alla presentazione della pratica edilizia.

Sono fatte salve le attestazioni di invarianza di carico inquinante rilasciate prima dell'entrata in vigore del Regolamento edilizio e finché permangono le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

3. **A chi** deve essere presentata la dichiarazione di invarianza di carico inquinante:

La dichiarazione di invarianza di carico inquinante va trasmessa al Settore Autorizzazioni ambientali - Servizio Sportello Autorizzazioni Acque reflue in sola modalità telematica, tramite il portale SUAP.

4. **A quali condizioni** può essere presentata la dichiarazione di invarianza di carico inquinante:

La dichiarazione di invarianza di carico inquinante può essere presentata esclusivamente quando la messa a norma degli scarichi mediante trattamento individuale non sia possibile per ragioni tecniche o per le condizioni definite dalla presente determinazione dirigenziale (successive lett. A e B). **In tali ipotesi l'intervento edilizio non potrà determinare alcuna variazione del carico inquinante** rispetto a una configurazione edilizia dell'u.i. legittimata prima dell'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995 n. 206, così come definito alla successiva lett. C).

Per configurazione edilizia dell'u.i. legittimata prima dell'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995 n. 206 si intende una configurazione legittimata esclusivamente da uno dei seguenti atti:

- un atto del catasto del 1939-40;
- un atto legittimante edilizio antecedente all'entrata in vigore della legge n. 206 del 31/05/95; un'autorizzazione edilizia successiva rilasciata sulla base di un'attestazione di invarianza di carico emanata dal Comune.

In caso di comprovata assenza dei suddetti atti legittimanti, è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta l'inesistenza dei titoli legittimanti richiesti e si cita l'atto legittimante esistente (es. planimetria catastale del "XXXX").

In caso di presenza di più atti legittimanti l'invarianza di carico va dimostrata rispetto ad unico atto scelto dal dichiarante tra quelli sopra elencati.

A) L'impossibilità tecnica di adeguamento fognario va sempre motivata e include le seguenti ipotesi:

- presenza di "vasca" di difesa dalle alte maree, al fine di evitare con nuovi scavi punti di discontinuità che potrebbero compromettere, anche parzialmente, la sua efficacia;
- i lavori di adeguamento degli scarichi risultino essere in contrasto con vincoli monumentali, o d'altro genere, gravanti sull'edificio, da dimostrarsi mediante attestazione dell'Ente che ha tutela sul vincolo stesso;
- l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli scarichi possano comportare il rischio di cedimenti, dissesti o compromissioni statiche, da attestarsi mediante apposita perizia redatta e asseverata da un professionista abilitato;
- presenza di proprietà esclusive o condominiali al piano terra che, per verificate motivazioni tecniche da esplicitare nella dichiarazione, risultano non idonee alla realizzazione del manufatto fognario (ad es. dimensioni non adeguate o altri impedimenti tecnici) oppure non raggiungibili con colonne e tracciati dedicati.

Eventuali altre ipotesi di impossibilità tecnica, non espressamente sopra elencate, potranno essere oggetto di valutazione specifica da parte dell'Ufficio.

B) Per "altre condizioni che determinano l'impossibilità di adeguamento fognario" si intende:

- la presenza di proprietà esclusive o condominiali al piano terra non raggiungibili con colonne e tracciati dedicati a causa del mancato consenso all'attraversamento di proprietà di terzi.
- la presenza di proprietà esclusive o condominiali al piano terra non raggiungibili con colonne e tracciati dedicati a causa del mancato consenso all'attraversamento di proprietà comuni (allegare obbligatoriamente documento attestante la NON volontà dei condomini al passaggio in spazi comuni, sottoscritto dai condomini stessi)
- la presenza di proprietà esclusive o condominiali al piano terra raggiungibili con colonne e tracciati dedicati ma opposizione dei condomini alla realizzazione di un manufatto fognario esclusivo o condominiale in proprietà comuni (allegare documento attestante la NON volontà dei condomini, sottoscritto dai condomini stessi)

C) Per variazione del carico inquinante rispetto a una configurazione edilizia dell'u.i. legittimata prima dell'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995 n. 206 si intendono:

- l'aumento del carico inquinante generato dall'u.i., calcolato in termini di abitanti equivalenti come esplicitato nell'art. 63 del R.E., comma 4;
- l'aumento in quantità e/o la variazione in qualità (ossia nella tipologia) dei reflui recapitati in ciascuna colonna fognaria distinguendo le acque nere dei bagni e le acque bionde/grasse delle cucine;
- l'utilizzo di colonne fognarie nuove o comunque non in uso nella configurazione edilizia dell'u.i. legittimata prima dell'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995 n. 206.

La sussistenza delle condizioni di impossibilità (lettere A o B) e di invarianza (lettera C) è asseverata dal professionista incaricato mediante la compilazione dell'apposita modulistica inserita nel Portale Impresainungiorno.

5. Verifiche compiute dall'Ufficio

Il Servizio Sportello Autorizzazioni Acque reflue procederà alla verifica, per tutte le dichiarazioni pervenute, della completezza documentale e della congruità dei dati contenuti all'interno delle stesse, entro il termine di 60 gg come previsto dall'art. 19, comma 3 della legge 241/90.

Il controllo sulla veridicità delle asseverazioni del professionista, in merito all'impossibilità di effettuare l'adeguamento fognario e all'invarianza del carico inquinante, nonché sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 63 del Regolamento edilizio, richiamate nel precedente punto 1) sarà effettuato su un campione stabilito nel minimo del 10% (come da disposizione del Direttore della Direzione Servizi al cittadino e Imprese prot. 358652 del 26/7/2017).

Tale controllo a campione si svolgerà attraverso l'incrocio di dati nella disponibilità delle Direzioni e dei Settori dell'Ente. I controlli a campione possono, inoltre,

prevedere eventuali sopralluoghi presso gli immobili, le strutture e gli edifici oggetto delle asseverazioni.

Resta salva la possibilità degli Uffici di prevedere controlli in merito alla veridicità delle asseverazioni del professionista qualora sussistano oggettive ed evidenti ragioni che inducano l'Amministrazione a ritenere le dichiarazioni presentate non corrispondenti allo stato di fatto dell'immobile.

TITOLO IV. Approvazione degli allegati

Con la presente disposizione si approvano la tabella riportata nell'allegato 1 e le schede tecniche riportate nell'allegato 2.

Il Dirigente (*)
d.ssa Anna Bressan

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO SPORTELLO AUTORIZZAZIONI ACQUE REFLUE
Campo Manin – S. Marco 4023 – 30124 Venezia
Web: www.comune.venezia.it
Telefono 041 2748760-8471
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 9.30 – 12.30 (per appuntamento)

Dirigente: Dott.ssa Anna Bressan
Responsabile del procedimento: Ing. Marta Valente

mail: servizio.acque@comune.venezia.it
pec: autorizzazioni.scarichipaesaggioacustica@pec.comune.venezia.it

ALLEGATO 1

**Obbligo di messa a norma degli scarichi
ai sensi dell'art. 63 del Regolamento Edilizio
approvato con DCC n. 70 del 13/12/2019.**

Tipo di lavori edilizi	Nessun lavoro di straordinaria manutenzione o nessuna regolarizzazione igienico sanitaria ai fini dell'agibilità		Lavori di straordinaria manutenzione che aumentano il carico inquinante o regolarizzazione igienico sanitaria ai fini dell'agibilità		Lavori di straordinaria manutenzione che NON aumentano il carico inquinante	
	Fossa fattibile	Fossa NON fattibile	Fossa fattibile	Fossa NON fattibile	Fossa fattibile	Fossa NON fattibile
Tipo di attività						
Attività turistica imprenditoriale	Messa a norma obbligatoria	Attività economica non possibile	Messa a norma obbligatoria	Attività economica non possibile	Messa a norma obbligatoria	Attività economica non possibile
Attività turistica non imprenditoriale e di attivazione successiva al 15/02/2020	Messa a norma obbligatoria	Attività non possibile	Messa a norma obbligatoria	Attività non possibile	Messa a norma obbligatoria	Attività non possibile
Attività turistica non imprenditoriale esistente al 15/02/2020	Messa a norma NON obbligatoria	Messa a norma NON obbligatoria	Messa a norma obbligatoria	Lavori non possibili	Messa a norma obbligatoria	Lavori non possibili
Immobile residenziale senza fini turistici	Messa a norma NON obbligatoria	Messa a norma NON obbligatoria	Messa a norma obbligatoria	Lavori non possibili	Messa a norma obbligatoria	Lavori possibili con Dichiarazione di invarianza
Immobile uso direzionale	Messa a norma NON obbligatoria	Messa a norma NON obbligatoria	Messa a norma obbligatoria	Lavori non possibili	Messa a norma obbligatoria	Lavori possibili con Dichiarazione di invarianza

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO SPORTELLO AUTORIZZAZIONI ACQUE REFLUE
Campo Manin – S. Marco 4023 – 30124 Venezia
Web: www.comune.venezia.it
Telefono 041 2748760-8471
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 9.30 – 12.30 (per appuntamento)

Dirigente: Dott.ssa Anna Bressan
Responsabile del procedimento: Ing. Marta Valente

mail: servizio.acque@comune.venezia.it
pec: autorizzazioni.scarichipaesaggioacustica@pec.comune.venezia.it

ALLEGATO 2


**Caratteristiche tecniche dei manufatti ammissibili
nel progetto di adeguamento fognario
mediante trattamento individuale**

FOSSA SETTICA ACQUE NERE

1. DEFINIZIONE

La fossa settica acque nere è idonea al trattamento di scarichi domestici o assimilabili ai domestici fino a 100 ab. eq. provenienti da bagni e WC. Per scarichi domestici oltre i 100 ab. eq. e per scarichi non assimilabili ai domestici (es. molerie, cantieri nautici, lavanderie automatiche ecc.) il trattamento dei reflui dovrà avvenire per mezzo di un impianto di depurazione biologico o chimico-fisico.

Qui di seguito se ne riporta una illustrazione grafica schematica ed esemplificativa.



2. CRITERI PROGETTUALI

Al fine di consentire un corretto funzionamento del manufatto (con particolare riferimento alla completa decantazione del refluo):

- la fossa settica per acque nere va realizzata a pianta rettangolare con geometrie e elementi di cui allo schema riportato nel disegno contenuto nella presente scheda;
- deve essere garantita la tenuta idraulica del manufatto;
- le fosse settiche per acque nere sono realizzate a tre comparti. La prima vasca è il 50% dell'intera fossa settica (rapporto fra i volumi delle tre camere 2:1:1);
- il rapporto fra lunghezza (L) e larghezza (I) della fossa settica dovrà essere compreso tra 2 e 4;
- il livello del liquido (h) non dovrà essere inferiore a 100 cm. Solo per vasche di notevoli dimensioni saranno accettati livelli di liquido fino a 180 cm (limite massimo definito al solo fine di limitare la profondità di scavo nel centro storico);
- profondità maggiori di 140 cm o non proporzionate rispetto alla superficie di ciascun comparto dovranno essere giustificate da impedimenti tecnici che saranno valutati in fase istruttoria rispetto alle capacità depurative del manufatto;
- la dimensione (lunghezza L e/o larghezza I) interna minima di ciascun comparto deve essere pari o superiori a 40 cm;
- tutti i sifoni devono essere immersi di 30 cm sotto il livello del liquido;
- l'ingresso degli scarichi nella prima vasca deve essere preferibilmente perpendicolare al lato corto della fossa settica;
- ingressi e uscite dei reflui in ciascun comparto devono essere alternativamente sfalsati rispetto all'asse centrale;
- esclusivamente le fosse di dimensioni inferiori a 2 mc devono essere a due comparti di cui il primo con volume pari a 2/3 dell'intera fossa. In tal caso il livello del liquido nelle vasche non dovrà essere superiore a 1,20 cm.

3. IL DIMENSIONAMENTO

Il dimensionamento della fossa settica acque nere deve garantire, come minimo, il trattamento del carico generato dagli abitanti equivalenti che scaricano nella stessa.

Il fattore moltiplicativo per il dimensionamento della fossa per acque nere è 0,4 mc per abitante equivalente.

Esempio: 10 ab.eq. x 0,4 mc = 4,00 mc (con $V_1 = 2,00$ mc e V_2 e $V_3 = 1,00$ mc).

Il volume di progetto sarà il volume utile calcolato sul livello del liquido in vasca e al netto di opere murarie interne.

Il dimensionamento minimo consentito per fosse settiche per acque nere è pari a 1,60 mc (con I comparto da 1,10 mc e II comparto da 0,50 mc) per uso residenziale (adeguata fino a 4 ab. eq.) e 1,20 mc (con I comparto vasca da 0,80 mc e II comparto da 0,40 mc)

per magazzini e bagni di attività commerciali ad uso dei soli addetti (adeguata per un massimo di 3 ab. eq.).

4. CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

Gli abitanti equivalenti (ab. eq.), a cui è associato un carico idraulico di progetto pari a 250 litri/giorno, sono pari agli abitanti potenziali nel caso di unità residenziali e ai posti letto nel caso di alberghi fino a due stelle (cui va aggiunto il carico generato dagli addetti). Si applicano dei coefficienti di riduzione e di maggiorazione nel caso di:

- uffici, negozi e simili (1/3 degli addetti totali indipendentemente dai turni),
- ristoranti (1/5 dei posti a sedere),
- scuole (1/10 alunni),
- cinema, teatri e simili (1/30 posti a sedere),
- alberghi a tre stelle e tre stelle superior (1,2-1,4 per posto letto pari a 300-350 litri/giorno), quattro stelle (1,6 per posto letto pari a 400 litri/giorno), cinque stelle (1,8-2 per posto letto pari a 450-500 litri/giorno). Per gli alberghi il fattore correttivo considera anche l'apporto del personale dell'albergo, per il quale non serve calcolare ab.eq. aggiuntivi.

Per bagni aperti al pubblico si calcolano 4 ab.eq. per bagno in base al massimo utilizzo, salvo diverse valutazioni rispetto all'utilizzo dell'immobile che saranno verificate in fase istruttoria.

Gli abitanti potenziali per unità residenziali sono pari al numero di posti letto nelle camere, considerando 2 posti letto per i vani destinati a camera da letto con superficie maggiore o uguale a 14 mq e 1 posto letto per i vani destinati a camera da letto con superficie compresa fra 9 e 14 mq. La destinazione dei vani a camera da letto, nel rispetto delle superfici di cui sopra è dichiarata dall'interessato e deve essere conforme al distributivo interno di progetto dell'u.i..

5. SISTEMI A VIBRAZIONE

Nel caso di realizzazione di fosse settiche dotate di sistema di movimentazione e compattazione fanghi per vibrazione è necessario allegare scheda tecnica e dichiarazione della ditta produttrice che il sistema vibrante proposto:

- consente di dimezzare i volumi netti richiesti per un manufatto fognario approvabile sopra descritto (pari a 0,4 mc per abitante equivalente trattato), a parità di efficacia depurativa;
- risulta idoneo ad essere installato nel manufatto fognario per cui si chiede l'approvazione, in termini di carico inquinante (abitanti equivalenti trattati), posizionamento, numero, dimensioni, profondità e quant'altro necessario a garantire un'efficacia depurativa pari ai manufatti approvabili sopra descritti.

L'istruttoria dell'ufficio prescinde da valutazioni sugli effetti del sistema vibrante non pertinenti con i processi depurativi (tra cui, a titolo esemplificativo, effetti acustici, statici, elettromagnetici, ect.) che restano in capo al progettista.

Le fosse settiche con movimentazione e compattazione fanghi devono essere a due comparti di cui il primo comparto, che ospiterà il sistema vibrante, deve avere un volume pari a 3/4 del volume dell'intera fossa.

Il volume minimo consentito è pari a 1,60 mc (con I comparto da 1,20 mc e II comparto da 0,40 mc) adeguata fino a 8 ab. eq..

Valgono le indicazioni progettuali riportate nel paragrafo CRITERI PROGETTUALI.

Il sistema vibrante dovrà essere mantenuto efficiente e funzionante nel tempo.

6. AERAZIONE E POZZETTI

Deve essere previsto un aeratore che convogli fuori oltre il tetto il biogas che si produce all'interno della fossa e qualora si utilizzi una canna fumaria, l'aerazione dovrà essere necessariamente segregata in una asola tecnica ricavata all'interno della canna fumaria.

A valle della fossa deve essere previsto un pozzetto di campionamento ad uso dell'Ente competente (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Triveneto) che dovrà essere posizionato a monte di un'eventuale valvola di non ritorno e dovrà consentire la raccolta di un campione di volume non inferiore a 20 litri. Soluzioni per il campionamento diverse dal pozzetto dovranno essere preventivamente concordate tra il suddetto Ente e il proponente.

7. ECCEZIONI

Esclusivamente in caso di documentata impossibilità tecnica alla realizzazione di scavi nel sottosuolo, il manufatto fognario potrà essere non interrato purché collocato al piano terra secondo le prescrizioni riportate nel parere ULSS del 11/02/2019 e di seguito elencate:

- impossibilità di realizzare un manufatto interrato;
- l'eventuale fossa settica fuori terra dovrà essere realizzata in locali accessori (magazzini, sottoscala, ecc...) e non in locali cucina o soggiorno cottura;
- deve essere assicurata l'assenza di commistione, anche potenziale, tra condotte di adduzione dell'acqua potabile e tubazioni di scarico reflui.

In zone dove è in previsione un allacciamento alla fognatura collegata ad un depuratore dovrà essere previsto un circuito di by-pass della fossa settica.


Nel caso di limitazioni tecnico-logistiche giustificate, che saranno valutate in fase istruttoria rispetto alle capacità depurative del manufatto, saranno ammessi manufatti di altra forma o con fattezze interne diverse per le quali il professionista incaricato attesti un'efficienza analoga alle fosse settiche con le specifiche tecniche sopra elencate. Anche in tali casi l'ufficio potrà imporre prescrizioni tecniche o gestionali.

FOSSA SETTICA ACQUE MISTE

1. DEFINIZIONE

La fossa settica per acque miste è idonea per il trattamento delle acque miste provenienti da unità residenziali o direzionali con produzione di acqua bionda/grassa (ad es. cucine a servizio degli addetti). È approvabile nel caso in cui le colonne di scarico raccolgano sia le acque dei bagni che quelle delle cucine. Qualora vi sia adeguata disponibilità di spazi al piano terra, è sempre consigliabile installare 2 manufatti separati per acque nere e acque bionde/grasse. Per scarichi domestici e assimilabili ai domestici oltre i 100 ab. eq. il trattamento dei reflui dovrà avvenire per mezzo di un idoneo impianto di depurazione.

Qui di seguito se ne riporta una illustrazione grafica schematica ed esemplificativa.



2. CRITERI PROGETTUALI

Al fine di consentire un corretto funzionamento del manufatto (con particolare riferimento alla completa decantazione e alla disoleatura del refluo):

- la fossa settica per acque miste va realizzata a pianta rettangolare con geometrie e elementi di cui allo schema riportato nel disegno contenuto nella presente scheda;
- deve essere garantita la tenuta idraulica del manufatto;
- deve essere garantita la tenuta idraulica del manufatto;
- le fosse settiche per acque miste sono realizzate a tre comparti. Il primo comparto deve avere un volume pari alla somma del volume destinato alle acque grasse (0,1 mc/ab. eq.) e al 50% del volume destinato alle acque nere (0,4 mc/ab. eq.). Il secondo e terzo comparto devono avere ciascuno un volume pari al 25% del volume destinato alle acque nere (0,4 mc/ab. eq.);
- la camera grassi è la porzione di condensa grassi delimitata dai due deflettori e ha volume pari alla superficie compresa tra i 2 deflettori per la profondità del deflettore più corto;
- il rapporto fra lunghezza (L) e larghezza (l) della fossa settica dovrà essere compreso tra 2 e 4;
- il livello del liquido (h) non dovrà essere inferiore a 100 cm. Solo per vasche di notevoli dimensioni saranno accettati livelli di liquido fino a 180 cm (limite massimo definito al solo fine di limitare la profondità di scavo nel centro storico);
- profondità maggiori di 140 cm o non proporzionate rispetto alla superficie di ciascun comparto dovranno essere giustificate da impedimenti tecnici che saranno valutati in fase istruttoria rispetto alle capacità depurative del manufatto;
- la dimensione (lunghezza L e/o larghezza l) interna minima di ciascun comparto deve essere pari o superiori a 40 cm;
- tutti i sifoni devono essere immersi di 30 cm sotto il livello del liquido;
- nel primo comparto devono essere introdotti due deflettori: il primo profondo -25 cm e il secondo -35 cm sotto il livello del liquido. La loro distanza dalle pareti interne deve essere di 25 cm. Questi due elementi saranno saldati al tetto della condensa grassi in modo da assicurare l'areazione all'interno del manufatto;
- l'ingresso e l'uscita del liquame nel primo comparto deve avvenire senza l'uso di sifoni immersi;
- l'ingresso degli scarichi nel primo comparto deve essere perpendicolare al primo deflettore;
- ingressi e uscite dei reflui in ciascun comparto devono essere alternativamente sfalsati rispetto all'asse centrale;
- esclusivamente le fosse di dimensioni inferiori a 2 mc devono essere a due comparti. Il primo comparto deve avere un volume pari alla somma del volume destinato alle acque grasse (0,1 mc/ab. eq.) e a 2/3 del volume destinato alle acque

nere (0,4 mc/ab. eq.). Il secondo comparto deve avere un volume pari a 1/3 del volume destinato alle acque nere (0,4 mc/ab. eq.). In tal caso il livello del liquido nelle vasche non dovrà essere superiore a 1,20 cm.

3. IL DIMENSIONAMENTO

Il dimensionamento della fossa settica acque miste deve garantire, come minimo, il trattamento del carico generato dagli abitanti equivalenti che scaricano nella stessa.

Il fattore moltiplicativo per il dimensionamento della fossa per acque miste è 0,4 mc per abitante equivalente (per il trattamento delle acque nere) cui va aggiunto 0,1 mc per ogni abitante equivalente (per il trattamento delle acque grasse) da attribuire nel primo comparto.

Esempio per 10 Ae:

- $10 \text{ ab.eq.} \times 0,4 \text{ mc} = 4,00 \text{ mc}$ (2,00 mc V_1 , 1,00 mc V_2 e V_3)
 - $10 \text{ ab.eq.} \times 0,1 \text{ mc} = 1,00 \text{ mc}$ (Incremento mc V_1)
- Volume TOTALE = 5,00 mc (3,00 mc V_1 , 1,00 mc V_2 e V_3)

Il volume di progetto sarà il volume utile calcolato sul livello del liquido in vasca e al netto di opere murarie interne.

Il volume minimo consentito per fosse settiche per acque miste è pari a 1,60 mc (con I comparto da 1,10 mc e II comparto da 0,50 mc) per uso residenziale (adeguata fino a 3 ab. eq.).

4. CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

Gli abitanti equivalenti (ab. eq.), a cui è associato un carico idraulico di progetto pari a 250 litri/giorno, sono pari agli abitanti potenziali nel caso di unità residenziali. Si applica un coefficiente di riduzione nel caso di uffici e simili con produzione di acqua grassa (ad es. cucine a servizio degli addetti) pari a 1/3 degli addetti totali indipendentemente dai turni.

Gli abitanti potenziali per unità residenziali sono pari al numero di posti letto nelle camere, considerando 2 posti letto per i vani destinati a camera da letto con superficie maggiore o uguale a 14 mq e 1 posto letto per i vani destinati a camera da letto con superficie compresa fra 9 e 14 mq. La destinazione dei vani a camera da letto, nel rispetto delle superfici di cui sopra è dichiarata dall'interessato e deve essere conforme al distributivo interno di progetto dell'u.i..

5. SISTEMI A VIBRAZIONE

Nel caso di realizzazione di fosse settiche dotate di sistema di movimentazione e compattazione fanghi per vibrazione è necessario allegare scheda tecnica e dichiarazione della ditta produttrice che il sistema vibrante proposto:

- consente di dimezzare i volumi netti richiesti per un manufatto fognario approvabile sopra descritto solo per le acque nere (pari a 0,4 mc per abitante equivalente trattato), a parità di efficacia depurativa;

- risulta idoneo ad essere installato nel manufatto fognario per cui si chiede l'approvazione, in termini di carico inquinante (abitanti equivalenti trattati), posizionamento, numero, dimensioni, profondità e quant'altro necessario a garantire un'efficacia depurativa pari ai manufatti approvabili sopra descritti.

L'istruttoria dell'ufficio prescinde da valutazioni sugli effetti del sistema vibrante non pertinenti con i processi depurativi (tra cui, a titolo esemplificativo, effetti acustici, statici, elettromagnetici, ect.) che restano in capo al progettista.

Le fosse settiche con movimentazione e compattazione fanghi devono essere a due comparti di cui il primo comparto, che ospiterà il sistema vibrante, deve avere un volume pari alla somma del volume destinato alle acque grasse (0,1 mc/ab. eq.) e a 3/4 del volume destinato alle acque nere (0,2 mc/ab. eq.).

Il volume minimo consentito è pari a 1,60 mc (con I comparto da 1,20 mc e II comparto da 0,40 mc) adeguata fino a 5 ab. eq..

Valgono le indicazioni progettuali riportate nel paragrafo CRITERI PROGETTUALI.

Il sistema vibrante dovrà essere mantenuto efficiente e funzionante nel tempo.

6. AERAZIONE E POZZETTI

Deve essere previsto un aeratore che convogli fuori oltre il tetto il biogas che si produce all'interno della fossa e qualora si utilizzi una canna fumaria, l'aerazione dovrà essere necessariamente segregata in una asola tecnica ricavata all'interno della canna fumaria.

A valle della fossa deve essere previsto un pozzetto di campionamento ad uso dell'Ente competente (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Triveneto) che dovrà essere posizionato a monte di un'eventuale valvola di non ritorno e dovrà consentire la raccolta di un campione di volume non inferiore a 20 litri. Soluzioni per il campionamento diverse dal pozzetto dovranno essere preventivamente concordate tra il suddetto Ente e il proponente.

7. ECCEZIONI

Esclusivamente in caso di documentata impossibilità tecnica alla realizzazione di scavi nel sottosuolo, il manufatto fognario potrà essere non interrato purché collocato al piano terra secondo le prescrizioni riportate nel parere ULSS del 11/02/2019 e di seguito elencate:

- impossibilità di realizzare un manufatto interrato;
- l'eventuale fossa settica fuori terra dovrà essere realizzata in locali accessori (magazzini, sottoscala, ecc...) e non in locali cucina o soggiorno cottura;
- deve essere assicurata l'assenza di commistione, anche potenziale, tra condotte di adduzione dell'acqua potabile e tubazioni di scarico reflui.



Nel caso di limitazioni tecnico-logistiche giustificate, che saranno valutate in fase istruttoria rispetto alle capacità depurative del manufatto, saranno ammessi manufatti di altra forma o con fattezze interne diverse per le quali il professionista incaricato attesti un'efficienza analoga alle fosse settiche con le specifiche tecniche sopra elencate. Anche in tali casi l'ufficio potrà imporre prescrizioni tecniche o gestionali.

CONDENSA GRASSI

1. DEFINIZIONE

La condensa grassi è obbligatoria per il trattamento delle acque contenenti un carico di sostanze grasse e oleose come gli scarichi delle cucine o delle acque saponate contenenti elevati quantità di schiume (ad es. gruppi di docce superiori a 5 docce).

Qui di seguito se ne riporta una illustrazione grafica schematica ed esemplificativa.



2. CRITERI PROGETTUALI

Al fine di consentire un corretto funzionamento del manufatto (con particolare riferimento alla completa disoleatura del refluo):

- la condensa grassi va realizzata a pianta rettangolare con geometrie e elementi di cui allo schema riportato nel disegno contenuto nella presente scheda;
- deve essere garantita la tenuta idraulica del manufatto;
- la camera grassi è la porzione di condensa grassi delimitata dai due deflettori e ha volume pari alla superficie compresa tra i 2 deflettori per la profondità del deflettore più corto;
- il livello del liquido nella vasca deve essere pari a 100 cm; il volume di progetto sarà il volume utile calcolato sul livello del liquido in vasca;
- l'ingresso e l'uscita dei reflui devono avvenire senza l'uso di sifoni immersi;
- devono essere introdotti due deflettori: il primo profondo -25 cm e il secondo -35 cm sotto il livello del liquido. La loro distanza dalle pareti interne deve essere di 25 cm. Questi due elementi saranno saldati al tetto della condensa grassi in modo da assicurare l'areazione all'interno del manufatto;
- l'ingresso degli scarichi nella condensa grassi deve essere perpendicolare al primo deflettore.

3. IL DIMENSIONAMENTO

Il dimensionamento minimo della condensa grassi:

- per immobili residenziali è effettuato in base agli abitanti equivalenti (identificati come nel punto successivo) che scaricano nella stessa: il volume minimo della condensa grassi è di 1,00 mc (idoneo per abitazione da 1 a 5 ab. eq.) incrementato di 0,2 mc per ogni ulteriore ab. eq.. Per carichi pari o superiori a 15 ab. eq. è possibile calcolare il dimensionamento della condensa grassi tramite il volume della camera grassi (di cui al punto 2), che dovrà essere almeno pari a 0,03 mc per ab. eq. servito.
- Per uffici e simili con produzione di acqua grassa (ad es. cucine a servizio degli addetti): il volume minimo della condensa grassi è di 1,00 mc (idoneo per abitazione da 1 a 5 ab. eq.) incrementato di 0,2 mc per ogni ulteriore ab. eq.. Per il calcolo degli ab. eq. si applica un coefficiente di riduzione pari a 1/3 degli addetti totali indipendentemente dai turni.
- Per uffici, negozi, chioschi e simili, incluse attività commerciali di vendita di alimenti esclusivamente confezionati e senza alcuna manipolazione degli stessi, non dotati di bagni, in cui non vi sia produzione di acqua grassa e sia presente un solo punto di generazione e scarico ad uso lavamani, è consentita l'installazione di condensa grassi da 0,20 mc che può essere posizionata anche fuori terra, sotto il lavello.
- Per attività ricettive con produzione di acque grasse senza ristorazione (ad es. a servizio di sale colazioni o bar ad uso interno) il volume minimo richiesto è di 1,5 mc;
- Per bar/kebab/pizza taglio/gelaterie e simili, il volume minimo richiesto è di 1,5 mc.

- Per laboratori di pasticceria o gastronomia e simili, il volume minimo richiesto è di 2,0 mc.
- Per cucine a servizio di attività di ristorazione il volume minimo richiesto è di 2,5 mc idoneo fino a 80 posti a sedere, poi aumentato proporzionalmente.
- Per l'abbattimento delle schiume derivanti da gruppi di docce superiori a 5 docce, il volume della condensa grassi dovrà essere almeno pari a 0,25 mc per doccia.

4. CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

Gli abitanti equivalenti per unità residenziali sono pari al numero di posti letto nelle camere, considerando 2 posti letto per i vani destinati a camera da letto con superficie maggiore o uguale a 14 mq e 1 posto letto per i vani destinati a camera da letto con superficie compresa fra 9 e 14 mq. La destinazione dei vani a camera da letto, nel rispetto delle superfici di cui sopra, se non desumibile da atti, è dichiarata dall'interessato.

5. POZZETTI DI CAMPIONAMENTO E RECAPITO FINALE

A valle della condensa grassi deve essere previsto un pozzetto di campionamento ad uso dell'Ente competente (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Triveneto) che dovrà essere posizionato a monte di un'eventuale valvola di non ritorno e dovrà consentire la raccolta di un campione di volume non inferiore a 20 litri. Soluzioni per il campionamento diverse dal pozzetto dovranno essere preventivamente concordate tra il suddetto Ente a e il proponente.

Il chiarificato in uscita dalla condensa grassi non deve essere recapitato in una fossa settica ma può essere scaricato direttamente in laguna. Qualora il chiarificato in uscita dalla condensa grassi dovesse confluire in un depuratore, sarà necessario produrre dichiarazione del progettista che l'impianto è adeguato a trattare tale refluo e che lo stesso non comporterà problemi gestionali.

6. ECCEZIONI

Esclusivamente in caso di documentata impossibilità tecnica alla realizzazione di scavi nel sottosuolo, il manufatto fognario potrà essere non interrato purché collocato al piano terra secondo le prescrizioni riportate nel parere ULSS del 11/02/2019 e di seguito elencate:

- impossibilità di realizzare un manufatto interrato;
- l'eventuale condensa grassi fuori terra dovrà essere realizzata in locali accessori (magazzini, sottoscala, ecc...) e non in locali cucina o soggiorno cottura;
- deve essere assicurata l'assenza di commistione, anche potenziale, tra condotte di adduzione dell'acqua potabile e tubazioni di scarico reflui.

Nel caso di limitazioni tecnico-logistiche giustificate, che saranno valutate in fase istruttoria rispetto alle capacità depurative del manufatto, saranno ammessi manufatti di altra forma o con fattezze interne diverse per le quali il professionista incaricato attesti un'efficienza analoga alle condensa grassi con le specifiche tecniche sopra elencate. Anche in tali casi l'ufficio potrà imporre prescrizioni tecniche o gestionali.